



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
II TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 27.10.2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 3264/2022 R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

PROMOSSO DA

[REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentanti e difesi ex art. 417-bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Alessandra Meliadò;

- RESISTENTI -

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI UDINE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- CONTUMACE -

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023, scuola secondaria di secondo grado, tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/2023, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale interprovinciale a.s. 2022/023.

CONTROINTERESSATI CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 17.6.2022 [redacted] proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole ubicate presso l'Ambito territoriale della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine ivi indicato, che le avrebbero consentito di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola secondaria posto di sostegno titolare in provincia di Udine, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso [redacted] di Messina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2022-2023, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa la madre [redacted], unitamente alle dichiarazioni di legge.

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il Ministero dell'Istruzione non riconosceva alla ricorrente la precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale n.45/2022, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 28/1/2022, il quale non riconosceva la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992 alla figlia che presta assistenza continua ed esclusiva alla madre disabile in situazione di gravità nell'ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.

Messina, Ufficio scolastico provinciale di Udine, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore;

disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- ordina alle Amministrazioni scolastiche convenute di trasferire definitivamente la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- compensa le spese.

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 25.10.2022

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Aurora La Face